



Studio Associato di Consulenza Aziendale

Dottori Commercialisti

Dott. Gianpiero Perissinotto

Dott.ssa Monica Lacedelli

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: info@scacommercialisti.it

Belluno, 9 gennaio 2012

Spettabili
Clienti dello
Studio Associato di Consulenza Aziendale

Loro sedi

Oggetto: Il decreto salva Italia

Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che con l'entrata in vigore della legge n. 214/2011 (avvenuta lo scorso 28.12.2011) si è concluso l'iter di conversione in legge del così detto "Decreto Salva Italia". Tale decreto prevede in generale un **inasprimento del prelievo fiscale**, soprattutto su **immobili e consumi**: viene **anticipata l'introduzione sperimentale dell'IMU al 01.01.2012** con alcuni ritocchi al calcolo della base imponibile. Previsto anche un **aumento progressivo delle aliquote IVA attualmente fissate al 21% e al 10%** (non viene ritoccata, invece, l'aliquota del 4%) in sostituzione degli abbattimenti delle agevolazioni fiscali previsti per gli anni 2012 e 2013.

Tra le varie disposizioni disciplinate dalla manovra "salva Italia" sono previste le seguenti:

- sblocco delle addizionali regionali IRPEF;
- introduzione dell'IMU in sostituzione delle altre forme di tassazione degli immobili (ICI e rendita catastale ai fini della determinazione del reddito sulle persone fisiche);
- aumento progressivo delle aliquote IVA attualmente **al 21% e al 10%** (non viene ritoccata, invece, l'aliquota del 4%) in sostituzione degli abbattimenti delle agevolazioni fiscali previsti per gli anni 2012 e 2013;
- riforma delle agevolazioni sul recupero edilizio e **proroga fino al 31.12.2012 per la riqualificazione energetica degli edifici**;
- agevolazioni per la capitalizzazione delle società (ACE);
- riallineamento delle partecipazioni per tutte le operazioni effettuate entro il 31.12.2011;
- nuovo intervento in materia di studi di settore;
- **deducibilità dal reddito d'impresa**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, **dell'IRAP riferita al costo del lavoro**;

- **aumento della deduzione IRAP per donne e giovani**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011;
- revisione, entro il 31 maggio 2012, delle modalità di determinazione dell'ISEE;
- semplificazione degli adempimenti per alcuni sostituti d'imposta;
- nuovo termine ultimo per la pubblicazione delle delibere comunali riguardanti l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione ai fini del calcolo dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF nonché possibilità per i Comuni di stabilire aliquote di addizionale in funzione di scaglioni di reddito;
- **aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF**;
- riforma degli ordini e delle attività professionali e limiti temporali al tirocinio per l'accesso alle professioni;
- posticipo del termine ultimo per effettuare le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, dal 16 del mese successivo a quello di riferimento all'ultimo giorno del mese successivo;
- **semplificazione della normativa in materia di privacy** volte ad escludere dalla tutela i dati concernenti persone giuridiche, enti e associazioni;
- semplificazione della disciplina che regola l'impiego di lavoratori stranieri nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
- soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con l'accorpamento in un unico istituto previdenziale ("Super INPS") delle funzioni previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, nonché i lavoratori dello spettacolo;
- **riforma delle pensioni**;
- nuove regole di assoggettamento fiscale del TFR, indennità equipollenti, altre indennità e somme, TFM per importi superiori a euro 1.000.000,00;

Vediamo di seguito con l'ausilio di una tabella le principali novità che si ritiene possano interessare i gentili clienti:

Recupero edilizio

Secondo quanto stabilito dalla manovra del governo tecnico la **detrazione del 36%**, dopo 10 anni di proroghe e conferme **entra ufficialmente, ossia a regime, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi**.

Il DL n. 201/2011 convertito ha riscritto gli interventi agevolabili. Alla luce delle nuove disposizioni, **sono agevolabili i seguenti interventi**:

GLI INTERVENTI AGEVOLABILI AL 36%

Gli interventi	Interventi di manutenzione ordinaria , manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
	Interventi di manutenzione straordinaria , restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
	Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino

riscritti dalla riforma	dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (es. terremoti, alluvioni), anche se non rientranti tra quelli sopra indicati, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente all'1.1.2012.
	Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
	Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche , aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
	Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
	Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici e al contenimento dell' inquinamento acustico .
	Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione; gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
	Interventi di bonifica dall' amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Rientrano tra le spese agevolabili con il 36% quelle di **progettazione** e per prestazioni **professionali** connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.

Evidenziamo, inoltre, che:

→ per i **fabbricati** utilizzati **promiscuamente**, vale a dire per l'esercizio di arti,

professioni o di attività commerciali, la **detrazione è ridotta del 50%**;

- la detrazione del 36% continua ad essere cumulabile con le agevolazioni previste per il recupero di immobili vincolati ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 42, in quanto di interesse storico, artistico, culturale, ecc., ridotte nella misura del 50%.

È, infine, **confermata l'applicazione:**

- del **DM n. 41/98** contenente il *"Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo ... in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia"*. Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
- della **ritenuta nella misura del 4%**, che deve essere operata dalla banca/posta all'atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame (oltre di quelle per la riqualificazione energetica dei fabbricati).

Risparmio energetico

La **detrazione del 55% per gli interventi edilizi di risparmio energetico è prorogata per tutto il 2012**, mentre a partire dal 01.01.2013 verrà "inglobata" tra gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione del 36%. Gli interventi di risparmio energetico, quindi, saranno – in termini di convenienza – riallineati agli interventi di recupero edilizio. In altre parole la **detrazione IRPEF / IRES del 55%** per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore **è prorogata fino al 31.12.2012** mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno "ricompresi" tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.

Per il 2012, la detrazione del 55% viene **estesa** alle spese per interventi di **sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a pompa di calore**, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Deducibilità dell'Irap relativa al costo del lavoro

Secondo quanto previsto dalla manovra in commento, **il costo del lavoro sarà completamente deducibile ai fini Irpef ed Ires**. Si tratta di un'importante innovazione, in quanto **precedentemente la deduzione era stata fissata nella misura del 10%**.

Secondo quanto previsto nel dettaglio dall'articolo 2 della manovra, a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, è ammesso in deduzione** ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, **un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato**. Tale deduzione:

→ spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra component positivi e negativi del valore della produzione, ossia:

- le **società di capitali** e gli **enti commerciali** (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
- le **società di persone** e le **imprese individuali** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97); gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
- le **banche, società finanziarie** e le **imprese di assicurazione** (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);

→ va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).

A seguito della novità sopra esposta, la **deducibilità nella misura del 10%** di cui all'art. 6, DL n. 185/2008 è ora limitata all'imposta forfetariamente riferita alla sola **quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati** al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le **modalità di presentazione delle istanze di rimborso** relative ai periodi imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione attuativa di tale previsione.

Deduzione Irap per donne e giovani

A decorrere del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011 la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

Immobili: imposizione sull'abitazione principale e anticipo dell'IMU

Con il decreto "salva Italia" viene prevista la reintroduzione dell'imposizione anche sulla prima casa e l'inasprimento, in generale, dell'imposizione sugli immobili. Tra le misure programmate dal Governo tecnico per il risanamento dei conti statali, quindi, è prevista la tassazione della ricchezza immobiliare:

- ➔ sull'abitazione principale, precisando che i comuni possono aumentare la franchigia di 200 euro prevista dal decreto per lenire la tassazione degli immobili utilizzati per le esigenze primarie dei proprietari;
- ➔ in misura più accentuata per tutti gli altri immobili.

Viene previsto, in particolare, l'aumento delle rendite catastali del 60% per il calcolo dell'IMU, la cui introduzione verrà anticipata al 2012. La nuova

imposta, di fatto, si limita ad accorpare le imposte sul possesso dell'immobile, ovvero la tassazione del reddito presunto ai fini IRPEF (basato sulla rendita catastale) e l'ICI (imposta comunale sugli immobili).

Come è chiaro, ciò comporterà sicuramente un aggravio sui titolari dell'abitazione principale (che fino ad oggi non pagavano alcunché né ai fini ICI né ai fini Irpef) mentre invece per le seconde o terze case solo un calcolo sul singolo caso potrà consentire di verificare l'effetto della nuova previsione. I calcoli dell'esborso e quindi del confronto con la situazione attuale dovranno però tener conto anche del potere che è assegnato ai comuni per la rimodulazione delle aliquote e della misure delle detrazioni.

La base imponibile dell'Imu è costituita dal valore catastale dell'immobile moltiplicato per i coefficienti previsto dall'Amministrazione Finanziaria:

NUOVI COEFFICIENTI DEL DECRETO "SALVA ITALIA"		
Categoria dell'immobile	Coefficiente (ICI)	Nuovo coefficiente (IMU)
Categoria A	100	160
Categoria A/10	50	80
Categoria B (scuole ecc..)	140	140
Categoria C (fatta eccezione per C/1)	100	Suddiviso per categorie (vedi sotto)
Categorie C/3, C/4 e C/5	Vedi sopra	140
Categorie C/2, C/6, C/7	Vedi sopra	160
Categoria C/1	34	55
Categoria D	50	60

L'importo dell'imposta si ottiene applicando l'aliquota fissata dal Comune al valore dell'immobile (rendita catastale rivalutata del 5%) moltiplicato a sua volta per un coefficiente fisso, in base alla categoria catastale di appartenenza. Secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del "Decreto salva Italia" l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% (modificabile in più o in meno di 0,3 punti) ridotto allo 0,4 per la prima casa (modificabile in più o in meno di 0,2 punti). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per effetto di un ulteriore emendamento, la **detrazione per l'abitazione principale è aumentata di 50 euro** (fino a un massimo di 600 euro comprensivi

anche della detrazione base) **per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, a condizione che il **figlio dimori** abitualmente e risulti residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

I comuni possono elevare l'importo fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Qualora agissero in tal modo però non potranno stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Evidenziamo, infine, che il comma 11 del provvedimento prevede sulle aliquote fissate una quota variabile di competenza dello stato. Ciò significa che dovrà essere effettuato un duplice versamento:

- una quota è destinata al comune;
- la restante quota è destinata all'erario centrale.

Viene modificato il co. 2-bis dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, concernente l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del DLgs. 1.9.93 n. 385.

Dall'1.1.2012, l'imposta di bollo sarà dovuta con periodicità annuale nella misura seguente:

- se il cliente è una persona fisica, 34,20 euro;
- se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, 100,00 euro.

L'imposta non è dovuta se il cliente cui è inviato l'estratto è una persona fisica, quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a 5.000,00 euro.

Le novità sopra illustrate trovano applicazione a decorrere dall'1.1.2012.

A partire dal 01.08.2012 la manovra prevede l'aumento delle aliquote IVA nei seguenti termini:

- l'aliquota IVA del 21% passa al 23%;
- l'aliquota IVA del 10% passa all'12%.

A partire dal 01.01.2014, inoltre, è possibile un ulteriore ritocco in senso negativo di 0,5% per entrambe le aliquote sopra indicate.

Bollo sui conti correnti

Progressivo aumento delle aliquote Iva del 21% e del 10%

AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA

Periodo	IVA ordinaria	IVA agevolata
Prima del 17.09.2011	20%	10%
Dal 17.09.2011	21%	10%
Dal 01.10.2012	23%	12%

Tassazione dei beni di lusso

Dal 01.01.2014	23,5%	12,5%
----------------	--------------	--------------

Gli aumenti delle aliquote IVA serviranno per evitare la riduzione del 5% e del 20% nel biennio 2012-2013 delle agevolazioni fiscali disposta dalla manovra correttiva e anticipata dalla manovra di ferragosto. Come noto, in caso di mancata approvazione di un provvedimento di risparmio entro il prossimo 30.09.2012 le manovre estive prevedevano il taglio generale di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute attualmente dal nostro ordinamento.

La manovra prevede una tassazione particolarmente pesante su tutti i beni di lusso a partire dalle automobili, che come noto sono già attualmente gravate dal superbollo. La nuova manovra del governo tecnico ha previsto un ulteriore inasprimento del superbollo sulle auto di lusso: il prelievo, infatti passa a 20 euro per ogni kw oltre il centoottantacinque.

SUPERBOLLO		
Manovra	Limite di applicazione	Euro per kw
Manovra di ferragosto	225	10
Decreto salva Italia	185	20

Nell'iter di conversione in legge è stato disposto che tale tassa:

- non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo;
- è dovuta nella misura ridotta del:
 - 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
 - 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
 - 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.

Dal 1° maggio 2012 saranno tassate anche le unità con scafo superiori ai 10 metri, per gli stazionamenti giornalieri o per frazione di giorno commisurata alla lunghezza delle imbarcazioni.

Imposta sui prodotti finanziari

In sede di conversione del DL 201/2011 è stata istituita un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. L'imposta in argomento è istituita a decorrere dal 2011.

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero.

Sono previste due aliquote da applicare sul valore delle attività finanziarie:

- lo 0,1% per il 2011 e il 2012;
- lo 0,15% a decorrere dal 2013.

Addizionali irpef

Viene previsto l'aumento delle addizionali regionali dallo 0,9 al 1,23%. Le risorse

saranno destinate a coprire la spesa sanitaria delle Regioni.

Per quanto concerne le addizionali comunali, invece, l'aliquota delle nuove addizionali e le soglie di esenzione devono essere pubblicate entro il 20 dicembre di ogni anno (non più il 31 dicembre). I comuni, inoltre, potranno stabilire aliquote progressive sulla base degli scaglioni IRPEF fissati con legge dello stato.

Riduzione dell'importo per le operazioni in contanti

Preso atto che la via al contrasto all'evasione passa attraverso la tracciabilità del contante, la manovra salva Italia prevede un nuovo ritocco alla soglia del contante ad Euro 1.000. In altri termini, superata tale soglia i pagamenti devono essere effettuati in formati tracciabili ovvero, moneta elettronica, bonifici o assegni. Ne consegue che, per effetto di tale disposizione:

- ➔ è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro. Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.;
- ➔ gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ➔ gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- ➔ il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non potrà essere pari o superiore a 1.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo.

I nuovi limiti sono in vigore dal 6.12.2011. In sede di conversione in legge del DL 201/2011, peraltro, si è precisato che non costituiscono infrazione le violazioni commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 ed il 31.01.2012 e riferite alle nuove limitazioni d'importo (ovvero quelle comprese tra 1.000,00 e 2499,99 euro).

Novità in materia di previdenza

La riforma del sistema pensionistico, volta a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, è ispirata ai seguenti principi e criteri:

- equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
- semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento

delle diverse gestioni previdenziali.

Applicazione metodo contributivo e pro rata

È prevista l'estensione, secondo il meccanismo del "pro rata", del metodo contributivo di calcolo delle pensioni anche ai lavoratori che erano ancora in "regime retributivo"; con tale metodo, dall'1.1.2012, si calcolerà la quota di pensione corrispondente all'anzianità contributiva maturata a decorrere da tale data.

Certificazione del diritto di accesso al trattamento pensionistico

Il lavoratore che entro il 31.12.2011 matura i requisiti di età e di anzianità contributiva, secondo le norme vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 201/2011, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conserva il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Diversamente, i soggetti che maturano i requisiti a partire dall'1.1.2012, potranno accedere alla prestazioni pensionistica di vecchiaia, nonché alla pensione anticipata, conseguite sulla base dei nuovi requisiti.

Come si evince, numerose sono le novità fiscali introdotte dal legislatore. Lo studio rimane a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto Lacedelli

